

APPALTO GTT N. 19/2013 “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E

SNACK 2 LOTTI – ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/2006 –

LOTTO A - SERVIZIO INDOOR –

LOTTO B - SERVIZIO OUTDOOR”

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

D: in relazione alla domanda di ammissione alla gara Voi richiedete (punto 1) punto e) di pagina 4) di indicare “per tutti i concorrenti: i direttori tecnici”. Da un nostro approfondimento legale sul tema ci risulta che in giurisprudenza “l’obbligo di indicazione del nominativo del Direttore Tecnico a corredo della certificazione camerale sussiste unicamente per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico-organizzativo nell’ambito della struttura aziendale, come per esempio le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici alla luce del disposto dell’art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico di soggetti esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 comma 2, l. 11 febbraio 1994 n. 109, mentre non esistono norme individuanti tale obbligo nei confronti dei soggetti esecutori di contratti di servizi” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/11/2009, n. 10833).

Alla luce di tale premessa, chiediamo una Vostra cortese conferma circa la legittima possibilità di non indicare un direttore tecnico considerato che non vi è una norma che nel campo dei servizi ne imponga la nomina e chiediamo altresì una Vostra indicazione circa la necessità o meno di indicare, al posto del direttore tecnico, il soggetto della nostra organizzazione che avrà un ruolo decisionale/gestionale e funzioni rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto e che quindi potrebbe essere individuato quale "responsabile tecnico" dello stesso, facendo quindi rilasciare a tale soggetto le dichiarazioni volte a provare l’assenza anche in capo ad esso di motivi d’indegnità ex art. 38 del Codice dei Contratto Pubblici.

R: ***Il Direttore Tecnico deve essere elencato e deve rilasciare le dichiarazioni solo nel caso sia presente nella organizzazione della società e dotato di poteri generali di gestione .***

D: E’ richiesta per il lotto A la gestione di almeno 120 distributori di cui almeno 60 su un singolo cliente e sul lotto B la gestione di almeno 75 distributori di cui almeno 35 su un singolo cliente. Sono comprese in questo computo anche le macchine a cialde?

R: ***No, non sono comprese***

D: In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente soddisfare il requisito di almeno 120 distributori di cui almeno 60 su un singolo cliente? Dato che il requisito di almeno 75 distributori di cui almeno 35 su un singolo cliente è inferiore e pertanto “compreso” nel requisito maggiore di 120 distributori di cui almeno 60 su singolo cliente.

R: ***No, in caso di partecipazione ai due lotti i requisiti si sommano.***

D: si dice al punto 2.2 del disciplinare che il subappalto è ammesso ai sensi dell'art 118 del D.lgs. 163/2006 e che la relativa dichiarazione deve essere effettuata in fase di presentazione dell'offerta. Quindi non in questa prima fase scadente il 08/04/2013.

R: ***Si***

D: In questa fase è sufficiente dichiarare di impegnarsi a presentare bilanci o estratti di bilanci ecc ai sensi dell' art 41 comma 1 lettera b del Dlgs 163/2006, ma non è richiesto di presentarli già in questa fase?

R: ***In questa fase sono richieste soltanto dichiarazioni. Nel caso ci si avvalga dell'art. 41 comma 3 del D.lgs. 163/2006, deve essere dichiarato lo strumento valutativo offerto.***

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Ballesio)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE